

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 23 settembre 2011 recante rifiuto di accordare alla ricorrente l'accesso a determinati documenti relativi all'approvazione del progetto di costruzione di un porto a Granadilla (Tenerife, Spagna), forniti alla Commissione dalle autorità spagnole nell'ambito dell'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (JO L 206, p. 7).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ecologistas en Acción-CODA supporterà le proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea.*
- 3) *Il Regno di Spagna supporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2014 — PAN Europe/Commissione

(Causa T-192/12) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Ambiente — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz — Domanda di riesame interno — Diniego — Condizioni che un'organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una richiesta di riesame interno — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»]

(2014/C 159/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J. Rutteman)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e P. Ondrůšek, successivamente P. Ondrůšek, J. Tomkin e L. Pignataro-Nolin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 marzo 2012, con la quale è stata respinta in quanto irricevibile la domanda presentata dalla ricorrente di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché l'allegato della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293, pag. 26)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012.